



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

Prot. _____

CONTRATTO D'APPALTO

**SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV),
MANUTENZIONE ADEGUATIVA-CORRETTIVA (MAC), *HELP-DESK* E *HOSTING*
DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI FONDIR – CIG: BCE9B301F5**

TRA

FONDIR — Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario, con sede legale e operativa in Roma, Piazza Adriana n. 15 (c.a.p. 00193), Codice Fiscale 97287490581, in persona del Legale Rappresentante _____, in seguito “FONDIR” o “Fondo” o “Committente”,

E

_____ con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al numero _____, codice fiscale e Partita IVA _____, PEC _____ in persona dell' _____, Ing./Dott. _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società, [oppure, in caso di RTI, aggiungere: che agisce in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con _XXX_____ con sede in ___ via _____, numero di iscrizione nel Registro Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____ e con _YYY_____ con sede in ___ via _____, numero di iscrizione nel Registro Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____] (in seguito “Affidatario” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE:

- a) con Determinazione prot. _____ del _____ il Consiglio di Amministrazione di FONDIR verificata la necessità di aggiornare le piattaforme informatiche di FONDIR ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito indicato anche, per semplicità, come il “Codice”), per l'affidamento dei servizi di sviluppo e realizzazione, manutenzione evolutiva (MEV), manutenzione adeguativa-correttiva (MAC), Help-desk e Hosting delle piattaforme informatiche di FONDIR – CIG: BCE9B301F5, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, pubblicata



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

sulla piattaforma <https://FONDIR.acquistitelematici.it/> in data 09.09.2026;

- b) all'esito della procedura aperta il soggetto indicato in epigrafe, previo espletamento con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, è risultato aggiudicatario;
- c) con Determinazione prot. ____ del _____ il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha approvato l'aggiudicazione a favore del Fornitore;
- d) è decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione come previsto all'art. 18, comma 3, del Codice;
- e) l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto (di seguito, il "Contratto") e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Affidatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) l'Affidatario ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, il Fornitore ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 240013 del 28.6.2023, adottato ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.4 al Codice
- h) FONDIR, mediante accesso alla banca dati nazionale della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, ha richiesto la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e che la competente Prefettura di _____ ha rilasciato la documentazione antimafia in data _____ attestante l'insussistenza in capo a _____ di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia per cui si può procedere alla stipula del presente contratto;
- i) il presente Contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, che si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "_" in copia;
- j) l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- ❖ l'offerta tecnica ed economica, nonché documentazione e dichiarazioni integrative presentate dal Fornitore in sede di gara, che si allegano a questo atto con la lettera "_" in copia;
- ❖ il DURC del Fornitore, acquisito d'ufficio (n. protocollo INAIL_____);
- ❖ la cauzione definitiva presentata dal Fornitore (polizza fideiussoria n. _____ del _____) rilasciata da _____ e verificata telematicamente, che si allega a questo atto con la lettera " _";
- ❖ la Designazione del Responsabile ai sensi del Regolamento UE n. 679 (GDPR) che si allega al presente documento con la lettera " _";

quanto innanzi premesso,

le Parti costituite addiventano alla stipula del presente Contratto regolato dai patti e condizioni che seguono

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è inoltre regolata:

- a) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- b) dalla legge n. 136/2010;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per FONDIR, l'Affidatario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il Contratto in essere.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, da svolgersi a perfetta regola d'arte, dei servizi di Sviluppo e realizzazione, Manutenzione evolutiva (MEV), Manutenzione



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

adeguativa-correttiva (MAC), Help-desk e Hosting delle piattaforme informatiche di FONDIR (di seguito, indifferentemente, “Servizi” o “Servizio”), secondo quanto dettagliatamente descritto e stabilito negli atti di gara e nell’offerta di gara del Fornitore allegati al presente Contratto.

Le proposte migliorative presentate dal fornitore in sede di gara nell’Offerta tecnica ed economica, sono parte integrante del presente Contratto.

Il Contratto ha durata di 24 mesi, decorrenti dal formale avvio delle attività, che avverrà al termine del periodo di Subentro/Affiancamento con il fornitore uscente come disciplinato nel Capitolato tecnico cui si rinvia. L’eventuale data anticipata di messa in esercizio della Nuova piattaforma proposta dal Fornitore nell’offerta tecnica e assunta quale impegno contrattuale non modifica la durata del Contratto iniziale. In caso di messa in esercizio anticipata, il Fornitore resta tenuto a garantire fino alla scadenza dei 24 mesi i Servizi continuativi, l’avvio assistito e la stabilizzazione previsti dal Capitolato tecnico.

Il Contratto iniziale terminerà con le modalità e nei termini riportati nel Capitolo 17 “Fine contratto e Subentro” del Capitolato tecnico.

Entro 24 mesi dal formale avvio delle attività FONDIR si riserva - ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice - la facoltà di affidare al Fornitore nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: Evoluzione, ottimizzazione e affinamento della Nuova Piattaforma; Manutenzione applicativa; Help desk, supporto operativo e presidio on-site; Hosting e conduzione infrastrutturale per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi. L’importo stimato di tale opzione è pari ad euro 101.000,00, al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore con le modalità di cui al successivo art. 19.

Nei casi e nel rispetto dell’art. 120, comma 11, del Codice, il Contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del Servizio da parte del Fondo. In tale ipotesi, l’Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previste nel presente Contratto.

Fermo quanto sopra, l’Affidatario sarà, comunque, tenuto, anche oltre la scadenza, a prestare la propria collaborazione, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, affinché l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara, che verrà indetta dal Fondo per la prosecuzione della gestione delle piattaforme informatiche di FONDIR allo scadere del presente Contratto possa procedere al

pronto subentro nell'erogazione del Servizio, che dovrà avvenire senza soluzione di continuità.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo massimo presunto per le prestazioni contrattuali previste è fissato in parte a corpo, in parte mediante canoni periodici ed in parte a misura ed è pari - applicando il ribasso percentuale unico offerto dall'Affidatario in gara (pari al ___ %) - ad € _____ (_____), oltre IVA, come da offerta economica presentata dal Fornitore, citata in premessa e parte integrante del presente Contratto.

L'importo di cui sopra è così ripartito:

- ❖ € _____ (_____), a corpo, oltre IVA a fronte del servizio di sviluppo e realizzazione della Nuova piattaforma, consistente, sinteticamente, nelle attività di analisi, progettazione, sviluppo, configurazione, integrazione, test, migrazione, collaudo e messa in esercizio della Nuova piattaforma;
- ❖ € _____ (_____), a canone periodico, oltre IVA a fronte del servizio di manutenzione, consistente, sinteticamente, nelle attività di Manutenzione adeguativa-correttiva (MAC), ordinaria e specialistica della Piattaforma corrente nella fase transitoria e della Nuova piattaforma nella fase a regime;
- ❖ € _____ (_____), quale importo massimo, a misura, oltre IVA a fronte del Servizio di Manutenzione Evolutiva (MEV), relativo a interventi ulteriori rispetto alle attività comprese nei corrispettivi a corpo, da attivare nei limiti e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico;
- ❖ € _____ (_____), a canone periodico, oltre IVA a fronte del servizio di Help Desk e supporto operativo, consistente, sinteticamente, nell'assistenza tecnica, applicativa e operativa agli utenti e agli uffici del Fondo, gestione segnalazioni, supporto operativo e presidio specialistico;
- ❖ € _____ (_____), a canone periodico, oltre IVA a fronte del servizio di Hosting e conduzione infrastrutturale, consistente, sinteticamente, nell'espletamento di servizi infrastrutturali, ambienti applicativi, hosting/cloud, backup, monitoraggio, sicurezza, continuità operativa, conservazione digitale e supporto infrastrutturale alle componenti dati, documentali, BI e AI.

Il predetto corrispettivo sarà sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

Contratto e del Capitolato tecnico, cui si rimanda, e, comunque, di quelle concordate con il Fondo, fermi restando gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata in ragione del presente appalto.

Gli eventuali Servizi analoghi affidati da FONDIR, da eseguire nei successivi 12 mesi, verranno remunerati - nel limite di euro 101.000,00 - mantenendo fermo il ribasso offerto in sede di gara. Gli importi (a corpo o i corrispettivi a misura) offerti in sede di gara sono onnicomprensivi di tutte le prestazioni connesse al Contratto di appalto e dovranno essere mantenuti invariati per tutta la durata contrattuale, salvo quanto di seguito indicato in tema di revisione prezzi.

Ai sensi degli artt. 9 e 60 del Codice le Parti pattuiscono che, qualora in costanza di esecuzione del presente Contratto si verificchino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del Servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi a corpo e a misura di cui al precedente paragrafo (anche, in caso di esercizio dell'opzione) verranno aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, senza impattare sulle prestazioni già eseguite. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi rispetto ai prezzi vigenti nel mese del provvedimento di aggiudicazione si utilizza l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) codice Ateco (Istat) 62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse".

La rilevazione della variazione – che verrà effettuata in relazione ai prezzi considerati per la formazione dei corrispettivi dei singoli servizi in cui è articolato il presente contratto - avrà frequenza trimestrale e i prezzi revisionati si applicheranno sulle prestazioni da eseguire successivamente alla rilevazione e verranno pagati con le modalità previste al successivo articolo 11.

Al verificarsi delle particolari condizioni sopra richiamate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati al Fondo, nei limiti di quanto spettante al Fornitore.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e, in generale, in relazione agli oneri



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione delle prestazioni, servizi ed attività oggetto del presente Contratto non si ravvisano rischi da interferenze lavorative, in quanto il Contratto ha ad oggetto l'esecuzione di servizi di natura intellettuale.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara, nell'offerta presentata dal Fornitore e nella documentazione esecutiva approvata da FONDIR secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

La qualificazione delle attività come manutenzione adeguativa-correttiva (MAC) remunerate a canone periodico o come prestazioni comprese nel corrispettivo a corpo relativo alla Realizzazione della Nuova piattaforma o come interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) attivati a consumo e remunerati a misura è effettuata sulla base della natura, della finalità e del perimetro dell'intervento, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Rientrano nel servizio di manutenzione adeguativa-correttiva (MAC), remunerato mediante canone periodico, le attività necessarie a rimuovere malfunzionamenti, mantenere il corretto funzionamento del sistema e assicurarne l'adeguamento tecnico, normativo e organizzativo.

Sono altresì ricompresi nel medesimo canone periodico, senza alcun corrispettivo aggiuntivo, gli interventi circoscritti di configurazione, adattamento o modifica delle funzionalità esistenti previsti dal paragrafo 9.4 del Capitolato tecnico. La qualificazione tecnica di una richiesta come evolutiva non determina, di per sé, il diritto dell'Affidatario a un corrispettivo ulteriore.

Gli interventi di natura eccezionale, ulteriori rispetto al perimetro sopra definito, potranno essere eseguiti e remunerati come interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) a consumo soltanto su richiesta e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto.

Restano in ogni caso comprese nella componente remunerata a corpo tutte le attività evolutive necessarie al Completamento della Nuova piattaforma, indipendentemente dall'impegno professionale richiesto.

I Servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico.

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario mette a disposizione il gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica, articolato secondo i Profili A, B, C e D definiti al paragrafo 13.5 del Capitolato tecnico.

Il Piano di impiego delle risorse presentato nell'Offerta tecnica, comprensivo del numero di risorse, delle giornate professionali complessivamente previste per ciascun profilo, della relativa incidenza percentuale e della distribuzione tra i principali ambiti di attività, costituisce impegno organizzativo dell'Affidatario e parte integrante del presente Contratto.

La distribuzione delle giornate professionali riferite al Contratto iniziale dovrà rispettare, con riferimento al complesso delle giornate professionali previste per il Contratto iniziale, gli intervalli percentuali minimi e massimi stabiliti dal paragrafo 13.5 del Capitolato tecnico.

ART. 5 – CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

I Servizi forniti devono essere pienamente rispondenti a quanto specificato negli atti di gara, nell'offerta presentata dal Fornitore e nella documentazione esecutiva approvata da FONDIR secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico. Il Fondo si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché circa la verifica dei livelli di servizio forniti dal Fornitore.

Resta inteso, inoltre, che al momento della ultimazione delle attività svolte – e ferme le verifiche intermedie e le attività di collaudo– FONDIR procederà alla verifica di conformità del Servizio, secondo la normativa vigente, allo scopo di certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Al termine delle verifiche – da concludere, in ogni caso, entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni – verrà emesso un Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell'Art. 116 del Codice.

Nel caso in cui dalle verifiche emergano difformità, il Fondo procederà alla richiesta di correzione delle attività non conformi con spese interamente a carico del Fornitore, assegnando un termine per l'adempimento.

Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse, nel termine assegnato, alla regolarizzazione delle attività non conformi, il Fondo potrà sospendere il

pagamento del corrispettivo e qualora la mancata regolarizzazione si protragga per più di 30 (trenta) giorni oltre il termine assegnato, potrà risolvere il Contratto.

ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Direzione dell'esecuzione del Contratto è affidata a _____.

Il Fondo può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'impresa appaltatrice.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del Contratto, assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del Servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Per tutta la durata dell'appalto il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione del Fondo un Responsabile del Servizio, unico riferimento dello stesso identificato nel _____.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere munito dei necessari poteri per gestire ed eseguire il Contratto ed essere in grado di:

- ❖ identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- ❖ supportare il Fondo nella gestione di possibili imprevisti, calamità e cause di forza maggiore;
- ❖ gestire gli eventuali reclami/disservizi.

ART. 8 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il Fornitore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del Contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice come previsto al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

Il Fornitore è obbligato, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti del Fondo, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

Il Fornitore si impegna a eseguire l'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta dal medesimo presentata e svolge il Servizio in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Fondo e dei terzi.

Il Fornitore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare al Fondo, alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Il Fornitore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del Capitolato e/o derivanti dal presente Contratto, solleva il Fondo da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del medesimo Fondo, dello stesso Fornitore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, contestualmente alla stipula del presente Contratto, il Fornitore produce polizza assicurativa, n. _____ rilasciata da _____, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura dei rischi di esecuzione dell'attività professionale in argomento, con massimale pari a euro _____ (_____/00). Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa deve permanere per tutta la durata del Contratto e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il Contratto potrà essere risolto di diritto dal Fondo. In ogni caso, resta ferma l'intera

responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore è altresì obbligato a costituire, a favore del Fondo, la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del Codice, nei termini e con le modalità ivi prescritte. La garanzia prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto è stata costituita mediante cauzione/ Polizza Fideiussoria n. _____ emessa da _____ con decorrenza dal _____. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Salvo lo svincolo progressivo disciplinato dall'art. 117, comma 8, del Codice, il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata del presente Contratto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Fondo ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Contratto.

L'importo della predetta garanzia dovrà essere adeguato in rapporto agli aumenti del corrispettivo del Contratto da qualsiasi causa determinati ai sensi del Contratto stesso. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Fondo si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Fondo. In caso di inadempimento a tali obblighi il Fondo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 14.

ART. 10 - PENALI

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato tecnico, di violazione dei livelli di servizio o di ritardo rispetto alle scadenze, alle Milestone indicate nel Cronoprogramma esecutivo approvato da FONDIR e nel Capitolato Tecnico e agli ulteriori obblighi contrattuali il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Fondo le penali previste dal Capitolo 16 del Capitolato tecnico. Le fattispecie soggette a penale, le relative aliquote, le Basi Penali, le modalità di calcolo, le condizioni di applicazione, le regole sul cumulo e le cause di

esclusione dell'imputabilità sono integralmente disciplinate dal Capitolo 16 del Capitolato tecnico, al quale si rinvia.

L'applicazione delle penali avverrà secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 16, previa contestazione formale dell'inadempimento o del ritardo e nel rispetto del relativo contraddittorio, mediante detrazione dalle somme dovute dal Fondo al Fornitore, fatta salva la facoltà del Fondo di rivalersi sulla garanzia definitiva nei casi previsti dal presente Contratto.

L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dall'obbligo di completare correttamente le prestazioni né dalle responsabilità assunte con la stipulazione del Contratto e non pregiudica il diritto del Fondo al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Al Fornitore potranno essere applicate penali fino a concorrenza della misura massima pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Il raggiungimento di tale limite potrà costituire presupposto per la risoluzione del Contratto per grave inadempimento, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'esecuzione in danno del Fornitore, secondo quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi indicati al precedente art. 3 avverrà con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 125 del Codice.

I corrispettivi a consumo indicati al precedente art. 3 saranno determinati – come previsto al paragrafo 9.3 del Capitolato tecnico – sulla base delle giornate professionali effettivamente impiegate, rendicontate e riconosciute da FONDIR, entro l'importo massimo preventivamente stimato e autorizzato per ciascun intervento. Le attività svolte, i Profili impiegati e le relative giornate dovranno essere indicati separatamente e riportati nella reportistica periodica prevista dal Capitolato tecnico. I corrispettivi a misura relativi agli interventi MEV saranno calcolati su base trimestrale e mediante contabilizzazione tramite gli appositi SAL, applicando alle giornate professionali effettivamente impiegate e riconosciute le tariffe giornaliere contrattuali risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in gara ai seguenti valori giornalieri massimi:

Profilo	Valore giornaliero massimo a base di gara	Tariffa giornaliera contrattuale
Profilo A	€550,00 oltre IVA	€ _____ oltre IVA
Profilo B	€450,00 oltre IVA	€ _____ oltre IVA
Profilo C	€400,00 oltre IVA	€ _____ oltre IVA



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

Profilo D	€250,00 oltre IVA	€ _____ oltre IVA
-----------	-------------------	-------------------

Ai soli fini estimativi, la quota MEV corrisponde indicativamente a circa 50 giornate professionali equivalenti, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.3 del Capitolato tecnico.

Il corrispettivo a corpo previsto per il Servizio di sviluppo e realizzazione della Nuova piattaforma sarà ripartito tra le Milestone di pagamento individuate e valorizzate nel Cronoprogramma esecutivo approvato da FONDIR ai sensi del paragrafo 4.7 del Capitolato tecnico. La somma degli importi attribuiti alle singole Milestone di pagamento dovrà corrispondere al 100% dell'importo netto contrattuale attribuito al predetto Servizio.

Il corrispettivo associato a ciascuna Milestone di pagamento maturerà esclusivamente a seguito del completamento delle attività previste, della consegna dei relativi Deliverable, della verifica positiva dei risultati e della formale approvazione della Milestone da parte di FONDIR nell'ambito del relativo SAL, secondo quanto previsto dai paragrafi 9.3 e 15.9.1 del Capitolato tecnico.

La mera percentuale di avanzamento dichiarata dal Fornitore, la consegna di elaborati incompleti o non conformi o il conseguimento parziale dei risultati non determineranno la maturazione, neppure parziale, del relativo corrispettivo. Qualora una fase progettuale richieda pagamenti intermedi, essa dovrà essere preventivamente articolata nel Cronoprogramma in più Milestone o sub-Milestone di pagamento autonomamente verificabili e valorizzate.

Le Milestone di controllo non determinano autonomamente la maturazione di corrispettivi, salvo che siano espressamente individuate nel Cronoprogramma approvato anche come Milestone di pagamento. La valorizzazione delle Milestone costituisce esclusivamente una ripartizione del corrispettivo a corpo e non trasforma le prestazioni in attività remunerate a tempo, a giornata o a consumo.

Per i Servizi flat di MAC, Help Desk e Hosting, i corrispettivi saranno remunerati mediante canoni trimestrali, all'esito delle verifiche condotte da FONDIR sulla corretta erogazione dei servizi e sul rispetto dei livelli di servizio.

Il Fornitore dovrà presentare al Fondo la reportistica operativa mensile e la reportistica almeno trimestrale di avanzamento complessivo (salva diversa indicazione di FONDIR), comprensiva della rendicontazione economica periodica, con i contenuti e secondo le modalità previste dal Capitolo 15 e, in particolare, dal



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

paragrafo 15.9.1 del Capitolato tecnico. Le risultanze saranno confrontate con i dati e le evidenze raccolti dal Fondo.

Ricevuta dal Fornitore la Reportistica di Avanzamento almeno trimestrale (salva diversa indicazione di FONDIR) prevista dal Capitolo 15 del Capitolato tecnico, e tenuto conto anche delle risultanze della Reportistica operativa mensile riferita al periodo, il Direttore dell'Esecuzione accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e la rispondenza e correttezza dei Servizi resi nei termini specifici riportati nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore. In mancanza, il Direttore dell'Esecuzione lo comunica al Fornitore. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione del Fornitore, il Direttore dell'Esecuzione adotta lo Stato di Avanzamento (SAL) e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto nel successivo periodo.

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dell'Esecuzione e quelle del Fornitore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali e alla rispondenza e correttezza dei Servizi resi per l'adozione del SAL, il Direttore dell'Esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con il Fornitore, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari, invia il certificato di pagamento a FONDIR che procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL. Il Fornitore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Il Fornitore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento dell'ultimo SAL, da intendersi quale pagamento a saldo, avviene alla verifica positiva di conformità ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice e resta subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 comma 9 del Codice.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di adozione di ogni SAL sul Conto corrente comunicato dal Fornitore ai sensi del successivo articolo 12



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIRIGENTI

del presente Contratto, salvo il caso di contestazioni, sospensione o risoluzione del presente Contratto ed a condizione di avvenuta acquisizione o presentazione del documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità.

Le fatture dovranno riportare esclusivamente il codice fiscale del Fondo ed essere trasmesse in formato elettronico utilizzando l'indirizzo PEC: fatturazioneFONDIR@pec.it.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sui seguenti conti correnti dedicati comunicati dal Fornitore:

_____: IBAN _____ Banca _____. Il Fornitore dichiara che le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti: _____, codice fiscale _____.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del Contratto. A tal fine il Fornitore è tenuto a comunicare al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il Fornitore si impegna altresì ad inserire nei contratti con i propri terzi contraenti (e ciò a pena di nullità dei contratti che ne siano privi) una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i., e con cui il terzo contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al Fondo e alla Prefettura – Ufficio Territoriale competente. Tale clausola dovrà altresì prevedere la risoluzione del subcontratto nei casi di mancato utilizzo, per l'effettuazione di ogni pagamento connesso allo stesso, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine della verifica degli obblighi sopra descritti, il Fornitore dovrà

inviare al Fondo copia di ogni subcontratto con i propri terzi contraenti.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del Contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice e conformemente a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a consegnare al Fondo, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Inoltre, il Fornitore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Fondo procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta d'integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Fondo per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo che nei casi di pagamento diretto quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa o quando il subcontraente lo richiede e se la natura del contratto lo consente.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo al Fornitore e a tutti i subappaltatori.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsivoglia pretesa

di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto di subappalto, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto. Il Fornitore sostituisce, previa autorizzazione del Fondo, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Il Fornitore si impegna a comunicare al Fondo, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In caso di subappalto non autorizzato ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fondo potrà risolvere il Contratto ex art 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente Contratto, il Fondo potrà risolvere di diritto il presente Contratto, previo preavviso di almeno 15 giorni da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice;
- b) positivo accertamento antimafia effettuato ad opera delle competenti Autorità nelle forme previste dal D.Lgs. n. 159/2011 in capo al Fornitore;
- c) perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l'esecuzione dei Servizi;
- d) sospensione, interruzione, rallentamento dei Servizi non autorizzata e/o non ordinata dal Direttore dell'Esecuzione o dal RUP, o nei casi di mancata ripresa dei Servizi disposta dal direttore dell'esecuzione o dal RUP;
- e) inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione, dal RUP e/o dal Fondo;
- f) ritardo o vizio nell'esecuzione del Contratto che comporti l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel precedente art. 10;
- g) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- h) reiterata inosservanza dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- i) dopo cinque contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- j) nei casi di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art.20;
- k) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con il Fondo;
- l) mancato rispetto, da parte del Fornitore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- m) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- n) nel caso di mancato rinnovo, reintegro o integrazione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9;
- o) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo del Fornitore per due volte consecutive, allorquando il Fornitore abbia ricevuto dal Fondo, a mezzo PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e il Fornitore non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Fondo

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, ove l'inadempimento sia rimediabile e fatto salvo il caso in cui il Fondo ritenga di volersi avvalere direttamente della presente clausola risolutiva espressa, lo stesso provvederà preventivamente a diffidare il Fornitore, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento entro congruo termine, valutando anche le motivazioni che il Fornitore deve comunque fornirgli per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida.

Il Contratto s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui la diffida ad adempiere resti inevasa o non appena il Fondo avrà dichiarato al Fornitore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Fondo.

Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, lo stesso avrà diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite correttamente e a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto, ed accettate dal Fondo rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. Da detti corrispettivi verranno eventualmente decurtati gli importi relativi alle eventuali penali maturate, agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti in capo al Fondo, allo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e all'ammontare dei danni subiti dal Fondo medesimo.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Fondo ha diritto di escutere la garanzia definitiva di cui al precedente art. 9 per i danni subiti in conseguenza della risoluzione fino a concorrenza dell'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che verrà detratta dalle somme a qualsiasi titolo spettanti al Fornitore. In ogni caso, resta fermo il diritto del Fondo al risarcimento dell'ulteriore danno.

Al momento della risoluzione il Fondo diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e i prodotti eventualmente generati dal Fornitore, in conseguenza o in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del Contratto nonché di ogni altro diritto sui medesimi.

Il Fondo ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Non c'è necessità di preavviso, ovvero sussiste una giusta causa di recesso, qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile del Servizio del Fornitore, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto del

Fornitore alla restituzione della cauzione definitiva (se prevista) e al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Anche in caso di recesso da parte del Fondo, il Fornitore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite correttamente e a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto, ed accettate dal Fondo oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 al Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Fondo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Fornitore dovrà procedere a consegnare al Fondo tutti i documenti relativi o comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a qualunque titolo detenuti. Qualunque eventuale contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del - o del recesso dal - presente Contratto non potrà essere invocata dal Fornitore per rifiutare o ritardare l'adempimento di tale obbligo.

Al momento del recesso dal presente Contratto il Fondo diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e i prodotti eventualmente generati dal Fornitore, in conseguenza o in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto nonché di ogni altro diritto sui medesimi.

Anche in caso risoluzione o recesso restano ferme le previsioni relative agli obblighi di riservatezza, manleva, brevetti industriali e diritti d'autore, legge applicabile e foro competente.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Fondo potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dallo stesso.

Qualora il Contratto venga risolto per le cause di cui all'articolo che precede, il Fondo si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto,

in danno del Fornitore inadempiente. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato al Fornitore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico del Fornitore le spese ulteriormente sostenute dal Fondo rispetto a quanto previsto nel Contratto risolto. Il Fondo ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dal Fornitore.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto al Fornitore di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del Contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 120 comma 1 lett. d) del Codice.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120 comma 12, del Codice e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice. È fatto comunque divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di cessione dei crediti, il Fornitore si impegna a comunicare il CIG BCE9B301F5 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Fondo avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, nonché di incamerare la cauzione e/o di applicare la eventuale penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 17 – MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le eventuali modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale del Fornitore devono essere prontamente comunicate al Fondo.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

ART. 18 – COMUNICAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

Salvo quanto disposto in altre parti del presente Contratto, tutte le comunicazioni

scritte tra il Fornitore e il Fondo, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, devono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o e-mail o pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto controfirmato per accettazione da entrambe le Parti, a pena di nullità ed essere inviato a mezzo posta certificata all'indirizzo riportato nell'intestazione.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "GDPR") e della normativa privacy nazionale, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali verranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto, trasparente, adeguato e limitato a quanto necessario per le finalità del presente Contratto, esatti ed aggiornati, conservati in forma adeguata.

Le parti dichiarano che il fondamento giuridico del trattamento dei dati personali è costituito dal presente Contratto e che le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Ciascuna parte assicura all'altra parte che i dati personali verranno trattati soltanto da persone autorizzate al trattamento al fine di dare corretta esecuzione al presente Contratto e che sono conservati con adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti o la perdita, la distruzione e/o il danno accidentali dei dati stessi.

I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario per dare esecuzione al presente Contratto e, comunque, per un periodo massimo di due anni dalla cessazione del presente contratto, salvo casi di contenziosi pendenti o minacciati in cui rilevino tali dati.

Ciascuna parte si dichiara edotta dei diritti sanciti dagli articoli 15 e ss. del GDPR. In considerazione dei dati personali trattati per conto del Fondo dall'Affidatario, nell'espletamento del Contratto, il Fondo nomina l'Affidatario, con apposito e separato accordo, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'accordo di nomina, parte integrante del presente Contratto, definisce compiti e obblighi del Responsabile del trattamento e le misure tecniche

e organizzative adottate anche in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il Fornitore assume per sé l'obbligo di agire in modo che tutto il personale, dipendente od autonomo, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati, i materiali e le informazioni di cui venga in possesso o predisposti in esecuzione del presente Contratto, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, potendoli utilizzare unicamente per l'esecuzione del presente Contratto e non per altri scopi.

Il Fornitore riconosce sin d'ora la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie e dei documenti e degli strumenti utilizzati (nel seguito il "know-how") di cui verrà a conoscenza per effetto dell'erogazione dei Servizi e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione del know-how è e rimarrà di esclusiva proprietà del Fondo.

Il Fondo, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal Fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e per i 5 anni successivi alla cessazione del rapporto stesso o fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

Fermi i diritti su componenti preesistenti o di terzi la proprietà della Piattaforma, il sito, i dati trattati, i prodotti, gli studi e gli atti che il Fornitore realizzerà in attuazione del presente Contratto restano in ogni caso di piena ed effettiva proprietà di FONDIR, il quale a sua volta potrà disporne per qualunque uso, compresa anche la pubblicazione senza che ciò dia alcun diritto al Fornitore di pretendere indennità o compensi di sorta o comunque diritti di pubblicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 21 - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E CODICE ETICO – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il Fornitore prende espressamente atto del fatto che FONDIR, in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali e coerentemente con la propria cultura aziendale, ha adottato uno specifico Modello Organizzativo e di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello, il cui aggiornamento e la cui adeguatezza sono oggetto del controllo e del monitoraggio costante di un apposito Organismo di Vigilanza interno, si compone, tra l'altro, di una parte che prevede degli specifici protocolli operativi e un Codice Etico che racchiude le norme comportamentali che FONDIR deve rispettare nell'ambito delle attività svolte. Gli indirizzi contenuti devono essere osservati dai soggetti terzi che svolgano la propria attività nell'interesse e per conto di FONDIR.

Fermo restando l'applicazione dei processi gestionali propri e preso atto dei contenuti del Modello e del Codice Etico, accessibili in forma integrale e cartacea presso la sede del Fondo e sul sito www.FONDIR.it, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna pertanto al rispetto, da parte Sua e da parte di quanti, a vario titolo, operano per Suo conto, dei principi ed indirizzi presenti nel medesimo Modello e Codice Etico.

In caso di inadempimento e/o inosservanza da parte del Fornitore rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Fondo potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Contratto fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. Resta ferma l'esclusiva responsabilità del Fornitore, a tutti gli effetti penali e civili, in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni il Fondo e, per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

FONDIR si impegna a comunicare eventuali futuri aggiornamenti dei protocolli e/o del Codice Etico.

Ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il Fondo ha istituito un apposito canale per l'invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di FONDIR alla pagina <https://whistleblowing.FONDIR.it/#/>.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore le spese derivanti dalla redazione e dalla stipula del presente Contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del Contratto, queste ultime secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle

Entrate con il provvedimento prot. 240013 del 28.6.2023, adottato ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.4 al Codice.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente Contratto, le Parti, previo tentativo di accordo bonario, dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto si fa riferimento alla Legge Italiana e, in particolare, alle norme del D.Lgs. n. 36/2023 e del codice civile applicabili (articoli 1655 e seguenti cod. civ).

Roma, _____

Per il Committente
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)

Per il Fornitore
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 co. 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato A - Documenti di Gara

Allegato B - Offerta Tecnica

Allegato C - Cauzione definitiva

Allegato D – Designazione del Responsabile ai sensi del Regolamento UE n. 679 (GDPR)

Il Fornitore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto: art. 2 (quanto alla "Durata" del Contratto); art. 5 (Controlli e Verifica di conformità); art. 8 (Variazioni quantitative); art. 9 (Responsabilità del Fornitore e Garanzie); art. 10 (Penali); art. 11 (Modalità di pagamento); art. 14 (Risoluzione e Recesso); art. 15 (Esecuzione in danno); art. 20 (Obblighi di riservatezza – Diritti di proprietà); art. 23 (Controversie e Foro competente - Legge applicabile).

Per il Fornitore
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)